



TRIBUNALE DI ROMA
Sezione Giudice per le indagini preliminari
Ufficio 31

N.13/8732 R.G. notizie di reato
n. 13/4293 R.G. G.I.P.
R.G. Graf. Patr. 609/2013

RECESSIONE
16 GIU 2013
Dott. Giancarlo
LABORANTE DI CANCELLERIA

DECRETO DI LIQUIDAZIONE DI COMPENSI A PATROCINATORE

- art. 82, d.P.R. n. 115/2002, art. 1, d.m. 20 luglio 2012, n. 140

Il Giudice, dott. Stefano APRILE

Vista la richiesta di liquidazione dei compensi presentata in data 9.5.2013 dall'Avv. Flavio NICOLAI del foro di Roma, con studio in ROMA, P.ZZA PRATI DEGLI STROZZI, 21, difensore di [REDACTED] nato in Romania il [REDACTED] domiciliato presso il difensore nel procedimento penale di cui in epigrafe;

Rilevato che lo stesso è stato ammesso al patrocinio a spese dello Stato con provvedimento del 20.3.2013 (decorrenza 4.3.2013)

Rilevato, pertanto, che occorre procedere alla liquidazione dei compensi al nominato difensore;

Osservato

che il D.L. 1/2012, convertito, con modificazioni, dalla Legge 27/2012, ha abrogato le tariffe professionali;

che il D.M. 20.07.2012 n. 140 (G.U. n. 195 del 22.08.2012) prevede che:

- per le liquidazioni delle prestazioni svolte a favore di soggetti ammessi in gratuito patrocinio e per quelle ad esse equiparate dal Testo Unico delle Spese di Giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002 n. 115, si tiene specifico conto della concreta incidenza degli atti assunti rispetto alla posizione processuale della persona difesa e gli importi sono di regola ridotti della metà (art. 9);
 - il giudice nella liquidazione deve tenere conto della natura, complessità e gravità del processo, delle imputazioni, del pregio dell'opera prestata, del numero e dell'importanza delle questioni trattate e dell'eventuale urgenza della prestazione (art. 12);
 - nei compensi non sono comprese le spese da rimborsare secondo qualsiasi modalità ed i compensi comprendono l'intero corrispettivo per la prestazione professionale, incluse le attività accessorie alla stessa (art. 1);
 - i parametri specifici per la determinazione del compenso sono, di regola, quelli di cui alla tabella B - Avvocati, ma il giudice può sempre diminuire o aumentare ulteriormente il compenso in considerazione delle circostanze concrete (art.14) e, comunque, le soglie numeriche indicate per la liquidazione del compenso non sono in nessun caso vincolanti per la liquidazione stessa (art. 1);
 - il compenso è liquidato per fasi (di studio, introduttiva, istruttoria e decisoria - art. 14), e che nel caso di specie è stata svolta attività nella fase di studio (ammesso dopo l'udienza di convalida e in mancanza di prova di attività processuale);
- non si fa luogo a rimborso delle spese se non puntualmente depositate, e nel caso di specie non vi è documentazione in merito ;

Ritenuto che:

trattasi di processo con imputato sottoposto a misura cautelare;

che, pertanto, alla luce di quanto sopra, al difensore spettano le seguenti somme:

fase di studio: 200 euro

e dunque totali 200 euro



TRIBUNALE DI ROMA
Sezione Giudice per le indagini preliminari
Ufficio 31

Visto l'art.82 del D.P.R. n.115/2002;

DISPONE

che al suddetto difensore venga corrisposta, a titolo di compenso per l'attività professionale svolta nell'ambito del procedimento sopra indicato, la somma complessiva di 200 euro, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge .

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.

ROMA il martedì 14 maggio 2013

IL GIUDICE
Stefano APRILE

TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
Cancelleria

14 MAG. 2013

IL FUNZIONARIO
Dott. Giancarlo...